



Regione Umbria

Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo
Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

**CONCORSO PUBBLICO
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
di n. 4 unità**

in vari profili professionali di categoria C

RISERVATO ALLE PERSONE DISABILI di cui all'art. 1 della L. 68/1999

(codice BANDO TI1-4/2020)

[ALLEGATO A](#)

ELENCO UNITÀ A CONCORSO, REQUISITI DI AMMISSIONE E MATERIE DI ESAME

[ALLEGATO B](#)

PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

[ALLEGATO C](#)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

BANDO

(codice T11-4/2020)

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI **N. 4 UNITÀ**, IN VARI PROFILI PROFESSIONALI DI **CATEGORIA C**, RISERVATO ALLE PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 68/1999.

Art.1

Oggetto concorso

1. La Regione Umbria indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 4 unità di categoria C, posizione economica C1 del CCNL del comparto Funzioni locali, riservato alle persone con disabilità di cui all'art. 1 della L. 68/1999, nei profili professionali e per le sedi di seguito elencati:

NUMERO UNITÀ	CODICE PROFILO PROFESSIONALE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA PROF.LE – POSIZIONE ECONOMICA	SEDE
2	T11-2/2020	ISTRUTTORE CONTABILE	C – C1	PERUGIA
2	T13-4/2020	ISTRUTTORE TECNICO	C – C1	N. 1 unità – PERUGIA N. 1 unità – TERNI
4				

2. Ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria del profilo ISTRUTTORE TECNICO - cat. C, sarà richiesto – secondo l'ordine della graduatoria – di optare tra la sede di Perugia e la sede di Terni.
3. Le funzioni dei profili a concorso sono comprese nelle declaratorie di cui all'allegato "A" del CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 31.03.1999 ([link](#)) e, in particolare:
 - a) ISTRUTTORE CONTABILE: svolge, nell'ambito delle istruzioni ricevute e di procedure predeterminate, attività di carattere istruttorio in ambito amministrativo-contabile, predisponendo atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza, raccogliendo, organizzando ed elaborando dati ed informazioni anche di natura complessa. La posizione di lavoro comporta relazioni interne con la struttura organizzativa di assegnazione e con le altre articolazioni funzionali dell'amministrazione regionale e comporta, altresì, relazioni esterne con l'utenza;
 - b) ISTRUTTORE TECNICO: svolge, nell'ambito delle istruzioni ricevute e di procedure predeterminate, attività di carattere istruttorio in ambito tecnico, predisponendo atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza, e le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.) connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto. La posizione di lavoro comporta relazioni interne con la struttura organizzativa di assegnazione e con le altre articolazioni funzionali dell'amministrazione regionale e comporta, altresì, relazioni esterne con l'utenza.
4. I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla procedura e le materie di esame per le prove sono indicati, per ciascun profilo professionale, nell'[Allegato A](#).
5. Il trattamento economico annuo è quello stabilito, per la categoria C - posizione economica C1, dal CCNL del comparto Funzioni locali vigente al momento dell'assunzione, attualmente pari a:
 - € 21.312,12, suddivisi in dodici mensilità, cui si aggiunge la tredicesima mensilità, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
6. Per l'accesso alle posizioni di cui alla presente procedura è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Alla procedura selettiva in oggetto sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti, i quali devono essere posseduti anche al momento dell'assunzione:

- a) titolo di studio: uno tra quelli indicati, per ciascun profilo professionale, nell'[Allegato A](#);
 - b) requisito L. 68/1999: appartenere ad una delle categorie previste dall'art. 1 della L. 12/03/1999, n. 68 ed essere regolarmente iscritti negli elenchi previsti dall'art. 8 della citata L. 68/1999;
 - c) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni del profilo professionale a concorso. L'Amministrazione regionale provvederà a sottoporre a visita medica pre-assuntiva i vincitori della procedura concorsuale, in base alle norme vigenti;
 - d) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadino di Paesi terzi purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello stato di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono avere conoscenza della lingua italiana; tale requisito viene accertato dalla Commissione di cui all'art. 8;
 - e) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 - f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con una pubblica amministrazione. In caso di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'accesso all'impiego presso una pubblica amministrazione, la Regione si riserva di valutare l'ammissibilità;
 - g) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi presso una pubblica amministrazione;
 - h) non essere collocato in quiescenza;
 - i) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
2. Per la valutazione dei titoli di studio conseguiti nell'ambito dell'Unione Europea si tiene conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. I candidati in possesso di tali titoli, per i quali non sia intervenuto il riconoscimento di equivalenza, sono ammessi con riserva, nelle more della procedura di riconoscimento, da richiedere a cura del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. La dichiarazione di equivalenza del titolo dovrà essere posseduta entro il termine che sarà comunicato al candidato dall'Amministrazione regionale.
 3. I titoli di studio conseguiti al di fuori dell'Unione Europea devono avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, la necessaria equipollenza a quelli italiani rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Al fine della loro valutazione devono essere indicati con precisione gli estremi del provvedimento di equiparazione, il quale può essere allegato alla domanda, come indicato all'art. 4, comma 2, lett. j). Se trattasi di titolo di ammissione, il relativo provvedimento di equiparazione deve essere allegato obbligatoriamente, a pena di esclusione, o, in alternativa, devono esserne indicati con precisione gli estremi. La produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.
 4. Sono esclusi dalla procedura i candidati che non dichiarino o non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 oppure la cui domanda di partecipazione sia presentata con modalità diverse o oltre il termine di cui all'art. 3 o non contenga in allegato la documentazione indicata all'art. 4, comma 2, lett. j), punto i).

Art.3

Presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, deve essere prodotta **ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**. Dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami è possibile effettuare, previa registrazione alla procedura telematica di cui all'art. 4, la compilazione della domanda di partecipazione e il suo invio entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato e, pertanto, da tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.
2. La mancata presentazione della domanda nei predetti termini o la presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata all'art. 4 costituisce motivo di esclusione.
3. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione

aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare per tempo la registrazione e la compilazione della domanda.

4. La Regione Umbria non si assume responsabilità per il mancato recapito e/o dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.4

Registrazione e compilazione on-line della domanda di partecipazione

1. REGISTRAZIONE.

Per procedere alla compilazione della domanda, il candidato deve registrarsi nella procedura telematica. A tal fine occorre:

- a) collegarsi all'indirizzo <https://regioneumbria.iscrizioneconcorsi.it/>, direttamente o tramite il link indicato nel campo Servizio ON-LINE della pagina dedicata al presente bando nel canale *Bandi* del sito istituzionale della Regione Umbria (<http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>);
- b) inserire i dati richiesti nella pagina di registrazione e porre attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo e-mail (non inserire indirizzi PEC né indirizzi generici o condivisi ma un indirizzo e-mail personale) poiché, a seguito di questa operazione, il programma invierà al candidato una e-mail con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato, quindi occorre registrarsi per tempo);
- c) collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa e modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a propria scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo e si verrà automaticamente reindirizzati.

2. COMPILAZIONE E INVIO.

Successivamente alla registrazione di cui al comma 1, per la compilazione della domanda occorre procedere come di seguito indicato:

- a) una volta sostituita la password provvisoria, cliccare sulla voce di menu 'SELEZIONI' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. Nel caso di partecipazione per più di un profilo professionale, il candidato deve compilare separate domande;
- b) cliccare sull'icona "ISCRIVITI" del concorso al quale si intende partecipare;
- c) si accede così alla schermata di inserimento della domanda, in cui si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
- d) si inizia dalla scheda "ANAGRAFICA" che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
- e) per iniziare, cliccare sul tasto "COMPILA" e, al termine dell'inserimento, cliccare il tasto in basso "SALVA";
- f) alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
- g) l'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra: le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le pagine possono essere compilate in più momenti: si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "CONFERMA ED INVIO", avendo cura di salvare i dati inseriti ogni qualvolta si esca dalla procedura;
- h) terminata la compilazione della domanda, selezionare "CONFERMA ED INVIO". Da tale momento non sarà più possibile procedere ad alcuna modifica e/o integrazione dei dati inseriti, salvo quanto indicato alla lettera k). Occorre poi stampare la domanda tramite il comando "STAMPA DOMANDA", firmarla con firma autografa, scannerizzarla integralmente, allegarla mediante l'apposito comando "ALLEGA LA DOMANDA FIRMATA" e selezionare "INVIA L'ISCRIZIONE" (E' possibile la firma mediante firma digitale solo se in formato .p7m). In corrispondenza della selezione comparirà un'icona che consente la stampa della domanda inviata e conferma l'avvenuta registrazione dell'iscrizione; la domanda non potrà più essere modificata ma solo consultata;
- i) il candidato riceve una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione con allegata la domanda in formato pdf oltre al documento d'identità e gli eventuali altri allegati inseriti.
- j) **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.**

Per alcune tipologie di requisiti o titoli è indicata la possibilità o necessità, al fine dell'accettazione della domanda o della valutazione del titolo, di effettuare la scannerizzazione e il caricamento (**upload**) di documenti direttamente nel format on line di compilazione della domanda.

i) I documenti che devono essere necessariamente allegati, a pena di esclusione, sono:

- il documento di identità valido;
- copia FIRMATA della domanda prodotta tramite la procedura on-line, completa di tutte le sue pagine e nella versione definitiva (priva della scritta FACSIMILE);

ii) I documenti che devono essere allegati, pena la mancata concessione dei tempi aggiuntivi/ausili richiesti, sono:

- la certificazione rilasciata dal competente organo del Sistema Sanitario Nazionale attestante la richiesta di tempi aggiuntivi e/o ausili necessari per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione alle disabilità possedute, ai sensi dell'art.20 della L. n.104/1992.

iii) I documenti che possono essere allegati, a discrezione del candidato, sono:

- i documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare alla selezione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- la documentazione, anche in copia conforme all'originale, attestante l'equivalenza ai titoli italiani del titolo di studio richiesto per l'ammissione conseguito all'estero. A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingua straniera deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i.;

iv) Nei suddetti casi occorre effettuare la scannerizzazione e l'upload dei documenti seguendo le indicazioni del format di compilazione e selezionare il comando "AGGIUNGI ALLEGATO", ponendo attenzione alla dimensione massima ed ai formati richiesti. E' consigliata la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web di compilazione della domanda) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico file, la conversione in formato pdf e la riduzione delle dimensioni del file.

v) Non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli esplicitamente richiesti dal format di compilazione. E' onere del candidato verificare l'effettiva leggibilità della documentazione allegata.

vi) Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o PEC).

k) **PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA / INTEGRAZIONE DI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:**

Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la sua modifica o l'inserimento di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione **ANNULLA DOMANDA**.

NOTA BENE: La riapertura della domanda per l'integrazione/modifica dei dati e documenti inseriti comporta l'annullamento del precedente invio della domanda, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione. Occorre, quindi, procedere, con le modalità sopra descritte, ad un nuovo invio della domanda corretta e/o integrata.

NOTA BENE: Non utilizzare la funzione **ELIMINA DOMANDA** salvo che si intenda procedere alla cancellazione definitiva di tutti i dati inseriti. In questo caso, infatti, al fine di un nuovo invio, il candidato dovrebbe, a differenza della funzione **ANNULLA DOMANDA**, compilare nuovamente e integralmente tutti i campi previsti dal format.

l) **ASSISTENZA TECNICA:**

Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate tramite l'apposita funzione "RICHIEDI ASSISTENZA", sempre presente nel menu di sinistra del format di compilazione. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi.

3. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso, sono valutabili, quanto alla durata, fino alla data di presentazione della domanda. Quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda.

4. Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, il candidato dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del format di iscrizione on line. Le informazioni devono essere rese in maniera precisa, esaustiva e coerente al fine di consentire le conseguenti valutazioni e contenere l'esatta indicazione dei soggetti che detengono le informazioni necessarie al controllo di veridicità delle dichiarazioni stesse.
5. Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di indirizzo/residenza/recapito che intervengano durante la procedura selettiva e fino alla conclusione della stessa, comunicandole all'indirizzo concorsi@pec.regione.umbria.it (anche da indirizzo di posta elettronica semplice), con allegata una copia del proprio documento di identità.

Art. 5

Ammissione alla procedura

1. Successivamente alla scadenza del bando, il dirigente del Servizio ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, con proprio atto, dispone in merito all'ammissione dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione.
2. L'atto di ammissione è pubblicato nella pagina del sito internet istituzionale di cui all'art. 13 (<http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>), dedicata al presente bando.

Art. 6

Modalità di valutazione e valutazione dei titoli

1. La Commissione esaminatrice dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 100 punti, di cui:
 - a) massimo 40 punti per la valutazione dei TITOLI così ripartiti:
 - i) titoli di servizio fino ad un massimo di 27 punti;
 - ii) titoli di studio fino ad un massimo di 6,5 punti;
 - iii) altri titoli fino ad un massimo di 6,5 punti;
 - b) massimo 60 punti per le prove d'esame, secondo quanto indicato all'art. 7.
2. La valutazione dei titoli precede la correzione della prova scritta e il colloquio. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento del colloquio tramite pubblicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato nel giorno e sede fissati per lo svolgimento del colloquio.
3. Ai fini della valutazione dei TITOLI il punteggio è attribuito come segue:
 - a) TITOLI DI SERVIZIO: massimo punti 27.
 In tale categoria sono valutabili i periodi di servizio prestati presso i datori di lavoro pubblici e/o privati in categoria/qualifica/posizione giuridica superiore, corrispondente o inferiore rispetto a quella del profilo professionale a concorso, ripartiti nel modo seguente e cumulabili tra loro entro il punteggio massimo di punti 27:
 - i) servizio prestato in categoria/qualifica/posizione giuridica superiore o corrispondente a quella del profilo professionale a concorso, valutabile per non più di 10 anni, fino ad un massimo di punti 27, da assegnare in ragione di 0,225 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
 - ii) servizio prestato in categoria/qualifica/posizione giuridica immediatamente inferiore (propedeutica) fino ad un massimo di punti 27, da assegnare in ragione di 0,15 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
 - iii) servizio prestato in categoria/qualifica/posizione inferiore e diversa da quella propedeutica, fino ad un massimo di punti 13,5, da assegnare in ragione di 0,075, per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
 - b) TITOLI DI STUDIO: massimo punti 6,5.
 - 1) E' attribuito un punteggio alla VOTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'AMMISSIONE e conseguito con punteggio non inferiore a 80/100 o 48/60, fino a un massimo di punti 2, così ripartiti:

VOTO /100	VOTO /60	PUNTEGGIO
80 - 89	48 - 53	0,5

90 - 99	54 - 59	1,5
100	60	2

- 2) E' attribuito un punteggio ai sotto riportati ULTERIORI TITOLI DI STUDIO ATTINENTI al profilo a concorso, fino ad un massimo di punti 4,5, così ripartiti:

TITOLO	PUNTEGGIO
Secondo diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale o secondo diploma di qualifica di durata triennale	0,5
Diploma universitario (DU) o Laurea di I livello (L) (nuovo ordinamento)	1
Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM)	2
Diploma di laurea (DL) (vecchio ordinamento)	3
Seconda laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello	Fino a un massimo di punti 1

- c) ALTRI TITOLI: massimo punti 6,5.

Sono valutabili in tale categoria i titoli attinenti al profilo a concorso, relativi a: tirocini curriculari ed extracurriculari, stage, corsi di formazione, incarichi professionali o collaborazioni, esperienze di lavoro autonomo, superamento di concorsi pubblici o selezioni presso enti/società pubblici o privati per posizioni corrispondenti o superiori al profilo a concorso, pubblicazioni, titoli di qualificazione professionale e abilitazioni in ambito professionale attinente a quello del profilo a concorso.

Il punteggio attribuito dalla Commissione deve essere adeguatamente rappresentato, in ragione dei singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo.

- Nella valutazione dei titoli di servizio trovano applicazione l'art. 2050 e l'art. 678 del D.Lgs. n. 66/2010 Codice dell'ordinamento militare per i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate, attinenti o riconducibili alle attività del relativo profilo a selezione. Tali servizi sono valutati equiparando alla categoria B il servizio prestato in qualità di soldato semplice, alla categoria C il servizio prestato in qualità di sottufficiale, alla categoria D1 il servizio prestato in qualità di ufficiale (fino al grado di capitano), alla categoria D3 il servizio prestato in qualità di ufficiale superiore.
- I periodi di servizio prestati in regime di part-time sono valutati in proporzione alla percentuale di part-time indicata, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
- I titoli dichiarati sono oggetto di valutazione solo se vengono inserite con precisione, nei relativi campi - ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) - le informazioni circa durata, profilo professionale/qualifica rivestita, mansioni/attività professionali svolte, livello di inquadramento/classificazione/livello economico derivante dal CCNL di riferimento o dal contratto di lavoro/collaborazione individuale stipulato, ove previsti.
- I titoli dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio delle domande di partecipazione.

Art.7 Prove d'esame

- Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in un colloquio. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato volto ad accertare conoscenze teoriche di carattere generale e la relativa applicazione al contesto lavorativo regionale, anche tramite redazione di un atto/documento o soluzione di problemi/casi concreti afferenti le attività del contesto regionale con specifico riferimento ai contenuti professionali/competenze del profilo a concorso, nelle corrispondenti materie di cui all'[Allegato A](#).
- Il colloquio verte sulle materie indicate per ciascun profilo professionale nell'[Allegato A](#) ed è preceduto dalla verifica della conoscenza di della lingua inglese nonché dell'uso delle seguenti applicazioni informatiche: Word, Excel, Internet e posta elettronica. Per la verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche la Commissione esprime un giudizio di idoneità/inidoneità e solo in caso di idoneità si procede all'espletamento del colloquio.
- Per la valutazione delle prove la Commissione esaminatrice ha a disposizione un punteggio complessivo di 60/100, di cui 30 punti per la prova scritta e 30 punti per il colloquio. Per il superamento

della prova scritta è richiesto il punteggio minimo di 21/30. Il colloquio si intende superato con una votazione minima di 18/30.

4. Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al regolamento regionale 19 marzo 2010, n. 6, nonché le norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
5. La data, la sede e l'orario in cui avrà luogo la prova scritta saranno comunicati agli interessati almeno entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova medesima, tramite pubblicazione nella pagina del sito internet istituzionale di cui all'art. 13 (<http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>), dedicata al presente bando, come previsto all'art. 12, comma 2. I candidati che non siano risultati esclusi dal concorso sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova nella sede, nel giorno e all'ora indicati muniti, a pena di esclusione, di un documento di riconoscimento valido.
6. L'assenza alla prova scritta sarà considerata come rinuncia al concorso.
7. La data, l'orario e la sede di svolgimento del colloquio verranno comunicati agli interessati almeno entro il ventesimo giorno antecedente l'inizio della prova stessa, con le medesime modalità di cui all'art. 12, comma 2. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio deve essere comunicato il risultato della valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova scritta. I candidati ammessi al colloquio ai sensi dell'art. 7, comma 3, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, nella sede, nel giorno e all'ora comunicati, muniti di un documento di identità valido.
8. L'assenza al colloquio è considerata come rinuncia, fatto salvo quanto previsto al comma 9.
9. Il candidato che per gravi e comprovati motivi di impedimento, non può sostenere il colloquio nel giorno prestabilito, deve darne comunicazione motivata al Presidente della Commissione mediante e-mail all'indirizzo concorsi@pec.regione.umbria.it, non oltre l'ora di convocazione per il colloquio del giorno prestabilito. La Commissione decide, a suo insindacabile giudizio, in merito al differimento della prova, riconvocando il candidato ad altra seduta già fissata o, in mancanza di altre sedute programmate, ad altra data. L'ulteriore assenza del candidato riconvocato ai sensi del presente comma è considerata rinuncia, senza possibilità di ulteriori convocazioni.
10. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede della prova.

Art.8

Commissione esaminatrice

1. Per ciascun profilo professionale a selezione viene nominata una Commissione esaminatrice, composta da un presidente e da due componenti, scelti prevalentemente all'esterno della Regione Umbria, cui si aggiunge un segretario, in conformità ai criteri e requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento regionale n. 6/2010 "Regolamento dei concorsi". Le Commissioni sono nominate con atto del dirigente del Servizio ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, pubblicato nella pagina del sito internet istituzionale di cui all'art. 13 (<http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>), dedicata al presente bando.

Art. 9

Determinazione del voto finale ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva per ciascun candidato è determinata sommando i punteggi attribuiti ai titoli e alle prove d'esame.
2. Per ciascun profilo professionale, la Commissione esaminatrice provvede a formulare la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivamente attribuito a ciascun candidato. A parità di punteggio si applicano le preferenze come indicato nell'[Allegato B](#).
3. La graduatoria di merito è approvata con atto del dirigente del Servizio ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ed è pubblicata nella pagina del sito internet istituzionale di cui all'art. 13 (<http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>), dedicata alla presente procedura e nel BUR Umbria. Dalla data di pubblicazione nel BUR Umbria decorre il termine per eventuali impugnative.
4. La graduatoria resta aperta anche per eventuali assunzioni di personale ulteriori rispetto ai posti messi a concorso, entro la quota di assunzioni obbligatorie, secondo le vigenti disposizioni di legge e può essere utilizzata da altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. L'Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 è fornita nell'[Allegato C](#).
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Reg. (UE) 2016/679, anche in formato elettronico presso il Servizio ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE della Regione Umbria, per le finalità di gestione della procedura in oggetto, per gli adempimenti connessi e per quelli relativi alla stipula del contratto individuale di lavoro.
3. Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente del Servizio ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della ammissione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 11

Assunzioni e durata

1. L'assunzione dei vincitori avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1 del CCNL del comparto Funzioni Locali, nei profili indicati all'art. 1, comma 1.
2. Le assunzioni dei vincitori sono subordinate all'accertamento dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ai controlli di veridicità dei titoli e delle dichiarazioni rese. Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei titoli o delle dichiarazioni, ferme restando le conseguenze anche penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.), è disposta la decadenza dell'interessato, in ogni fase e stato della procedura.
3. Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso non venga fornita all'Amministrazione regionale da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta direttamente dall'interessato, entro il termine che gli verrà comunicato.

Art. 12

Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, il presente bando, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente.
2. Le comunicazioni relative all'ammissione dei candidati, alla convocazione e svolgimento delle prove, alla stipula del contratto di lavoro e ogni altra comunicazione relativa alla presente procedura sono rese note mediante pubblicazione nella pagina internet del sito istituzionale di cui all'art. 13 (<http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>), dedicata al presente bando. Le suddette comunicazioni effettuate nel sito internet istituzionale hanno valore di comunicazione agli interessati.
3. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 3, i partecipanti possono richiedere, ai sensi delle norme in materia di accesso agli atti, l'invio dei verbali di valutazione e dei curriculum dei soggetti collocati nelle graduatorie stesse, tramite comunicazione e-mail a concorsi@pec.regione.umbria.it o tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato, da inviare all'indirizzo PEC regione.giunta@postacert.umbria.it, avente come oggetto: "BANDO T11-4/2020 – ACCESSO AGLI ATTI".
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
5. Il Servizio ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE sito in via M. Angeloni, 61, 06124 Perugia - dirigente Ing. Stefano Guerrini - è l'unità organizzativa responsabile per ogni adempimento relativo alla procedura selettiva in oggetto.
6. Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 075 / 504 4541 – 5162 – 6222.
7. Le richieste di assistenza tecnica per la compilazione della domanda di partecipazione devono essere effettuate tramite l'apposita funzione "RICHIEDI ASSISTENZA", sempre presente nel menu di sinistra del format di compilazione della domanda. Qualsiasi altra richiesta relativa alla presente procedura deve essere inviata tramite comunicazione e-mail esclusivamente all'indirizzo concorsi@pec.regione.umbria.it. Le risposte alle richieste di assistenza per la compilazione della domanda saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento delle stesse e in orario d'ufficio, compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni antecedenti la scadenza del presente bando non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione della domanda in tempo utile per la presentazione della domanda stessa.

Art. 13
Pubblicazione

1. Il presente bando è pubblicato nel BUR Umbria - serie *Avvisi e concorsi*, www.regione.umbria.it - canale [Bollettino Ufficiale](#), nel sito internet istituzionale della Regione Umbria <http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi> e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale *Concorsi ed Esami*.

Il dirigente del Servizio
Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
Ing. Stefano Guerrini

ELENCO UNITÀ A CONCORSO

(TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'AMMISSIONE e MATERIE DI ESAME)

N. UNITÀ	CODICE PROFILO PROFESSIONALE	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'AMMISSIONE (art. 2, comma 1, lettera a) del bando)	MATERIE DI ESAME
2	TI1-2/2020	ISTRUTTORE CONTABILE	DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (che dia accesso agli studi universitari)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elementi di contabilità pubblica, con particolare riferimento all'ordinamento finanziario e contabile regionale ➤ Principi normativi in materia di armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) ➤ Principi generali in materia di procedimento amministrativo, trasparenza, prevenzione della corruzione, diritto di accesso ➤ Organizzazione regionale (LR 2/2005 e s.m.i.) e Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria (link)
2	TI3-4/2020	ISTRUTTORE TECNICO	DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE di GEOMETRA o PERITO AGRARIO o AD INDIRIZZO TECNICO-TECNOLOGICO o DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA (che dia accesso agli studi universitari)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elementi della legislazione regionale in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente e pianificazione regionale in materia ambientale ➤ Principi generali della pianificazione urbanistica ➤ Elementi relativi alla disciplina dei lavori nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ➤ Organizzazione regionale (LR 2/2005 e s.m.i.) e Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria (link)

PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli sono appresso elencate.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e mutilati civili;
- t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli di cui al punto 1, la preferenza è determinata:

- a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico (*vedi definizione art. 2-sexies, d.lgs. 196/2003, riportata in notaⁱ*)

Il trattamento è svolto per le finalità di gestione della procedura selettiva e instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente la partecipazione alla procedura, salvo per i campi facoltativi del format di iscrizione on line, non contrassegnati da asterisco.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

8. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Appendice normativa

Articoli citati nell'informativa

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, della libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale

ⁱ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) (17)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specificino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
 - b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
 - c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
 - d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
 - e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
 - f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
 - g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
 - h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
 - i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
 - l) attività di controllo e ispettive;
 - m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
 - n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
 - o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
 - p) obiezione di coscienza;
 - q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
 - r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
 - s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
 - t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
 - u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
 - v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
 - z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
 - aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
 - bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
 - cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
 - dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.